



Camera di Commercio
Piacenza



**Bando per contributi finalizzati alla partecipazione alla fiera "AF L'Artigiano in fiera 2012"
delle imprese della provincia di Piacenza**

Premessa

"AF-L'artigiano in fiera" è una manifestazione che si svolge a FieraMilano tra l'1 ed il 9 dicembre 2012 e che offre alle imprese la possibilità di vendere in loco i propri prodotti artigianali, autentici ed originali.

La Camera di commercio di Piacenza dà alle imprese con sede a Piacenza la possibilità di partecipare a questo evento intervenendo a parziale copertura degli oneri richiesti, in modo da supportare attivamente la commercializzazione dei prodotti locali e la sperimentazione di nuovi mercati.

Art. 1

Fondi disponibili

La somma stanziata per l'erogazione dei contributi ammonta ad euro 12.000,00.

Art. 2

Soggetti beneficiari

Possono presentare domanda le imprese iscritte alla Camera di commercio di Piacenza e **aventi sede legale e/o operativa** in provincia di Piacenza.

Art. 3

Normativa comunitaria in materia di aiuti di stato: regimi di erogazione dei contributi

Il contributo viene concesso applicando

- le disposizioni previste dal regime "*de minimis*", così come definito dall'Unione Europea (Regolamento della Commissione Europea n. 1998/2006 pubblicato sulla GUCE – serie L n. 379 del 28/12/2006)*
- le disposizioni previste dal regime "*de minimis*" nel settore della produzione dei prodotti agricoli, così come definito dall'Unione Europea (Regolamento della Commissione Europea n. 1535/2007 pubblicato sulla GUCE – serie L n. 337 del 21/12/2007)**.

Art. 4

Contributo

Il contributo concesso **fino ad esaurimento dei fondi disponibili è di 700 euro ad impresa. Nel caso di più aziende presenti in un unico stand il contributo concedibile è uno solo (all'impresa che risulta titolare dello stand)**

Art. 5

Modalità di presentazione delle domande e termini

Le domande devono essere rigorosamente conformi alla modulistica riportata in allegato e reperibile presso la Camera di commercio di Piacenza e sul sito internet www.pc.camcom.it.

Le domande, sottoscritte dal legale rappresentante, **devono essere presentate via fax (0523/334367)** e quindi l'originale inviato per posta **o consegnate a mano** alla Camera di commercio di Piacenza (Unità Organizzativa Promozione), Piazza dei Cavalli 35 **a partire dalle ore 9.00 del 19 novembre 2012.**

La Camera di commercio di Piacenza non assume alcuna responsabilità per lo smarrimento o il ritardato ricevimento di comunicazioni dipendenti da errori o incomplete indicazioni da parte del richiedente, né per disguidi comunque imputabili a terzi, a caso fortuito o forza maggiore.

Alla domanda di ammissione al bando **dovrà essere allegata fotocopia** del documento di identità del legale rappresentante, in corso di validità, e **copia della domanda di partecipazione alla fiera "AF – L'artigiano in fiera"**.

Art. 6 Esame delle domande

L'Unità Organizzativa Promozione, Studi e Statistica valuterà l'ammissibilità delle domande nel rispetto delle condizioni indicate dal presente regolamento, formulando una graduatoria secondo l'ordine cronologico di ricezione delle domande presentate (a mezzo fax). Per le domande pervenute irregolari, incomplete o su modulistica non conforme, l'Ufficio competente provvede a richiedere le opportune integrazioni fissando un termine di 15 giorni per la regolarizzazione.

La concessione del contributo avverrà sulla base della graduatoria fino ad esaurimento dei fondi nel limite della somma prevista all'articolo 2. Entro venti (20) giorni dall'arrivo della domanda (attestato dal timbro di protocollo), l'esito della stessa sarà comunicato all'impresa tramite fax al numero che il richiedente dovrà obbligatoriamente fornire sul modulo di domanda.

Art. 7 Liquidazione del contributo

La liquidazione del contributo avverrà previa presentazione di:

- rendiconto delle spese sostenute per la partecipazione a "AF-L'artigiano in fiera 2012" redatto sull'apposito modulo disponibile sul sito camerale www.pc.camcom.it o richiedibile agli uffici della Camera di commercio di Piacenza;
- copia delle fatture di GE.FI. relative alla partecipazione a "AF-L'artigiano in fiera 2012", regolarmente quietanzate.

La documentazione di cui sopra **deve essere presentata non appena disponibile e comunque entro 60 giorni dalla fine dell'evento**, pena la revoca del contributo concesso.

Il termine per la liquidazione del contributo è di trenta (30) giorni dal ricevimento della documentazione di rendiconto, a meno che non sia necessario chiedere delle integrazioni documentali, nel qual caso il termine verrà sospeso fino al completamento della documentazione.

Art.8 Esclusioni

Non hanno diritto al contributo sul fondo:

- le imprese sottoposte a procedure concorsuali;
- le imprese inattive;
- le imprese che abbiano subito protesti nel corso degli ultimi due anni (il titolare nelle ditte individuali nonché i soci nelle società di persone);
- le imprese appartenenti a settori esclusi dai regimi de minimis o che abbiano superato la soglia prevista da tali regimi.

Le imprese dovranno essere in regola con il versamento del diritto annuale camerale (nel caso in cui gli uffici verificassero l'esistenza di mancati versamenti ne richiederanno l'immediata regolarizzazione, fissando un termine di sette (7) giorni per la presentazione di idonea attestazione, condizione imprescindibile per l'ammissione a contributo). L'impresa non in regola con il versamento del diritto annuale camerale manterrà la propria posizione in graduatoria solo fino alla scadenza del termine fissato per eseguire il mancato versamento. Qualora la regolarizzazione fosse successiva sarà necessario presentare una nuova domanda di ammissione a contributo.

Art.9 Controlli e revoche

La Camera di commercio si riserva di revocare il contributo concesso (in tal caso è fatto obbligo all'impresa di restituire il contributo, qualora già liquidato), nel caso in cui in sede di verifica, sia riscontrata la mancanza di uno o più dei requisiti sulla base dei quali il contributo è stato concesso.

La decadenza dal beneficio scatta perentoriamente nel momento in cui non siano rispettati i termini di consegna della rendicontazione di cui all'articolo 7 o nel caso in cui non siano adempiute le prescrizioni del bando.

Art. 10 Note generali e informativa sulla privacy

Il responsabile del procedimento è il Funzionario Responsabile del Settore Internazionalizzazione Promozione e Studi della Camera di commercio di Piacenza.

Le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi saranno puniti ai sensi del Codice Penale e delle leggi vigenti in materia.

I dati contenuti nella richiesta saranno trattati dal personale dell'Unità organizzativa Promozione Studi e Statistica e saranno utilizzati esclusivamente per gli scopi previsti dal bando stesso, ivi comprese le eventuali verifiche presso gli organismi competenti; il conferimento dei dati è facoltativo ma l'eventuale rifiuto comporta l'impossibilità di dare corso alla pratica. L'avvenuta attribuzione del contributo potrà essere divulgata tramite i mezzi di informazione ed il sito internet camerale.

I dati saranno conservati sia su supporto cartaceo che magnetico, potranno venire a conoscenza dei dipendenti della Camera di Commercio incaricati del trattamento e saranno conservati ricorrendo alle misure protettive più idonee a garantire la necessaria riservatezza e sicurezza nel trattamento.

Gli eventuali dati sensibili e giudiziari saranno trattati in base al Regolamento adottato in materia dalla Camera di Commercio. Ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs 196/2003, l'interessato ha diritto di avere conferma dell'esistenza di dati che lo riguardano, di modificarli, di aggiornarli e, per motivi legittimi, di cancellarli o di opporsi al loro trattamento.

Titolare dei dati è la Camera di Commercio di Piacenza.

Responsabile del trattamento in questione è il Segretario Generale dell'Ente, Dr. Alessandro Saguatti, al quale è possibile indirizzare qualsiasi richiesta in merito al trattamento.

*** Definizione degli aiuti "de minimis"**

L'agevolazione è concessa con le modalità, i criteri, i limiti e le esclusioni degli aiuti "de minimis" di cui al Regolamento della Commissione Europea n. 1998/2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE agli aiuti d'importanza minore ("de minimis"), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea, serie L n. 379/5, del 28 dicembre 2006. Il regime di aiuti "de minimis" consente all'impresa di ottenere aiuti a qualsiasi titolo, riconducibili alla categoria "de minimis", complessivamente non superiori a euro 200.000,00 nell'arco di tre esercizi finanziari. L'importo complessivo degli aiuti "de minimis" concessi ad un'impresa attiva nel settore del trasporto su strada non deve superare 100.000,00 euro su un periodo di tre esercizi finanziari. Si specifica che il nuovo regolamento "de minimis" non si applica ai seguenti aiuti (cfr. art. 1 Reg. CE 1998/2006):

1) aiuti nel settore della pesca, dell'acquacoltura e della produzione primaria dei prodotti agricoli di cui all'allegato I del Trattato; 2) aiuti ad attività connesse all'esportazione verso paesi terzi o Stati membri, ossia aiuti direttamente collegati ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o altre spese correnti connesse all'attività di esportazione; 3) aiuti destinati all'acquisto di veicoli per il trasporto di merci su strada; 4) aiuti concessi ad imprese in difficoltà.

Al riguardo dovrà essere presentata esplicita attestazione sugli eventuali aiuti ricevuti rientranti nel regime "de minimis".

**** Definizione degli aiuti "de minimis" nel settore agricolo**

L'agevolazione è concessa con le modalità, i criteri, i limiti e le esclusioni degli aiuti "de minimis" nel settore agricolo di cui al Regolamento della Commissione Europea n.1535/2007, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE agli aiuti "de minimis" nel settore della produzione dei prodotti agricoli pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea, serie L n. 337/38, del 21 dicembre 2007. Tale regime consente all'impresa di ottenere aiuti a qualsiasi titolo, riconducibili alla categoria "de minimis", complessivamente non superiori a euro 7.500,00 nell'arco di tre esercizi fiscali.

Si specifica che il nuovo regolamento "de minimis" nel settore agricolo non si applica ai seguenti aiuti (cfr. art. 1 Reg. CE 1535/2007): 1) aiuti il cui importo è fissato in base al prezzo o al quantitativo dei prodotti commercializzati; 2) aiuti a favore di attività connesse all'esportazione, ossia degli aiuti direttamente connessi ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse all'attività di esportazione; 3) aiuti subordinati all'impiego preferenziale di prodotti interni rispetto ai prodotti d'importazione; 4) aiuti concessi ad imprese in difficoltà.

Al riguardo dovrà essere presentata esplicita attestazione sugli eventuali aiuti ricevuti rientranti nel regime "de minimis".

F.to II SEGRETARIO
(Dr. Alessandro Saguatti)

F.to IL PRESIDENTE
(Ing. Giuseppe Parenti)